

INFORMATIVA PER I CONSUMATORI

PRINCIPALI REGOLE OSSERVATE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Il sottoscritto _____
titolare/legale rappresentante _____
dell'azienda commerciale denominata _____
con sede in _____

COMUNICA

in conformità all'ordinanza del Comune di Settimo T.se n. **150** del **05/06/2024** che individua il periodo in cui effettuare i saldi estivi per l'anno 2024, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati: dal 6 luglio al 31 agosto e le principali regole a tutela dei consumatori osservate sono le seguenti:

- 1) Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
 - a. il prezzo normale di vendita iniziale;
 - b. lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - c. il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
- 2) E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
- 3) I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
- 4) Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
- 5) L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
- 6) L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
- 7) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
- 8) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
- 9) Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
- 10) Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.